

Compatibilità specializzandi medici

Sono compatibili con la formazione specialistica le seguenti attività:

- esercizio della libera professione intramuraria per chi è in possesso di una precedente specializzazione;
- guardia medica;
- sostituzione di medico di base;
- guardia turistica;
- sostituzioni nell'ambito della Medicina Penitenziaria;
- svolgimento delle attività presso le Unità di Continuità Assistenziale;
- collaborazione con Enti che svolgono attività di raccolta di sangue.

Le suddette attività **possono essere svolte esclusivamente al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica**, fermo restando che in nessun caso tali attività esterne possono rivelarsi pregiudizievoli rispetto agli obblighi che discendono in capo allo specializzando. Il medico in formazione specialistica deve preventivamente comunicare al Direttore della Scuola lo svolgimento di tali eventuali attività. Tali attività sono escluse dalla copertura assicurativa di cui gode lo specializzando in formazione.

• Compatibilità emergenza

Il legislatore ha reso compatibili alcune tipologie di rapporto di lavoro per i medici in formazione specialistica a partire dall'emergenza sanitaria da Covid-19.

In particolare:

1. Fino al **31/12/2025** le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale possono conferire **incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa**, ai medici specializzandi **iscritti all'ultimo e al penultimo anno** di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'art. 1 comma 547 della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145 (**articolo 2-bis, Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27**), di durata non superiore a sei mesi prorogabili. Gli specializzandi restano iscritti alla SSM e percepiscono la borsa universitaria, integrata dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;
2. Fino al **31/12/2025** le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale possono conferire **incarichi di lavoro a tempo determinato** ai medici specializzandi **iscritti all'ultimo e al penultimo anno** di corso delle scuole di specializzazione, della durata massima di 6 mesi (**articolo 2-ter del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27**). Tali incarichi sono prorogabili previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145. Il periodo di attività svolto dai medici

specializzandi è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta;

3. il **Decreto Legge del 30 marzo 2023 n. 34, all'articolo 12, comma 2** stabilisce che, fino al 31 dicembre 2026, in via sperimentale, in deroga alle incompatibilità previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi del servizio sanitario nazionale o delle strutture sanitarie private o libero-professionali, per un massimo di **8 ore settimanali**. L'attività libero-professionale che i medici in formazione specialistica possono svolgere è coerente con l'anno di corso di studi superato e con il livello di competenze e di autonomia raggiunto dallo specializzando. Per tale attività svolta presso le strutture del Servizio sanitario nazionale è corrisposto un compenso orario, che integra la remunerazione prevista per la formazione specialistica, pari a 40 euro lordi comprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell'azienda o dell'ente che ha conferito l'incarico.

Decreto Calabria (Legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa delle Scuole di Specializzazione, fino al 31/12/2027, possono conferire **incarichi individuali a tempo determinato**, ai medici specializzandi regolarmente iscritti che, **a partire dal secondo anno** del corso di formazione specialistica, siano utilmente collocati nella graduatoria separata in esito alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita. Il conferimento di tali incarichi è successivo alla definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145. I medici specializzandi possono essere assunti anche **in mancanza del suddetto accordo**, decorsi novanta giorni dalla richiesta inviata dalla Regione all'Università (Decreto Legge del 30 marzo 2023, n. 34). Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I contratti stipulati non possono avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e possono essere prorogati fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica. I medici specializzandi restano iscritti alla Scuola di Specializzazione universitaria e non hanno diritto al trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica.

L'Università degli Studi di Sassari ha sottoscritto con la **Regione Autonoma della Sardegna**, insieme all'Università di Cagliari, l'Accordo generale per la disciplina della formazione specialistica a tempo parziale ai sensi della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145. L'assunzione può essere effettuata purché l'Unità Operativa nella quale il medico è incardinato sia accreditata per la medesima tipologia di Scuola di Specializzazione frequentata, ai sensi dell'art. 43 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368. Se l'Unità Operativa non fa parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione la frequenza sarà considerata frequenza extra rete. Anche in caso di assunzione extra rete l'Unità Operativa nella quale il medico è incardinato deve essere accreditata per la medesima tipologia di Scuola di Specializzazione frequentata, ai sensi dell'art. 43 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368.

Non è possibile essere assunti per discipline equipollenti o affini prima del conseguimento della Specializzazione.

L'Università degli Studi di Sassari ha inoltre stipulato analoghi accordi ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, con le seguenti Regioni e Province italiane:

Provincia autonoma di Trento
Regione Toscana
Regione Friuli Venezia Giulia
Regione Liguria
Regione Emilia Romagna
Regione Lombardia

Ulteriori informazioni possono essere reperite al link: <https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-post-laurea/scuole-di-specializzazione/area-medica>